

NUOVA MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE F24 IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2014

A partire dal 1° ottobre 2014, a seguito di quanto stabilito dall'articolo 11. comma 2 del DL 66/2014, i **privati non titolari di partita IVA** che versano **importi superiori ai 1.000 euro** o che utilizzano **crediti in compensazione**, non potranno più portare il modello F24 cartaceo in banca, alla posta o presso Equitalia, ma **dovranno utilizzare i canali telematici**: il servizio di home banking di un conto corrente bancario-postale o i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Dal 1° di ottobre, quindi, le modalità di pagamento sono diverse in relazione all'importo pagato e all'eventuale presenza di crediti da utilizzare in compensazione.

Nello specifico la nuova normativa stabilisce:

- **per gli F24 il cui saldo finale dell'F24 è superiore a 1.000 euro** e per quelli **il cui saldo finale sia di importo positivo a seguito di compensazione**, il pagamento va effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa ovvero mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 241/1997 e dell'art. 1 del D.Lgs 37/1999 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);
- **per gli F24 il cui saldo finale sia di importo pari a zero** per effetto delle compensazioni effettuate, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo", disciplinato da apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, e del servizio "F24 addebito unico" di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;

In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 241/1997 e dell'art. 1 del D.Lgs 37/1999 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), **dai soggetti non titolari di partita IVA**, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:

F24 precompilati dall'ente impositore

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

Versamenti rateali in corso

Tenuto conto che per numerosi contribuenti **non titolari di partita IVA**, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Per approfondimenti vedi anche:

[Agenzia delle Entrate- Circolare n. 27 del 19 settembre 2014](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Settembre+2014/Circolare+n.+27E+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf)

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Settembre+2014/Circolare+n.+27E+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf>